

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 Ditta ALIPLAST S.P.A. - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero plastiche rigide localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena (MO). Pratica Arpae n. 22426/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6284 del 20/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Ditta ALIPLAST S.P.A. - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero plastiche rigide localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena (MO). Pratica Arpae n. 22426/2022

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) (di seguito, Ditta), intende realizzare un nuovo impianto di recupero plastiche rigide, localizzato in Comune di Modena, Via Cavazza n. 45, per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW, art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per utilizzo nel mercato dei prodotti in plastica.

L'attività di gestione rifiuti prevista consiste nel recupero di rifiuti plastici rigidi omogenei ed eterogenei, tra cui polietilene ad alta densità (HDPE), polipropilene (PP), poliolefine miste e altre tipologie di rifiuti plastici (operazioni di recupero R13 e R3) per un quantitativo pari a 30.000 ton/anno, per l'ottenimento di materiali plastici (EoW), conformi alle norme Uniplast Uni 10667 e ss.mm., sotto forma di scaglie, pellet o granuli ottenuti per estrusione dalle scaglie.

Il progetto è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con Determina della RER n. 3739 del 01/03/2022 con l'esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni ambientali.

La suddetta Ditta ha presentato a tal fine, in data 03/06/2022 (Rif. prot. Arpae n. 91994) istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico;
- Permesso di Costruire.

Il sito presso cui la Ditta prevede di realizzare l'impianto si trova all'interno di un comparto multifunzionale denominato “Area 2” nel quale sono presenti l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e l'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi, gestiti da HERAmbiente S.p.A. e l'impianto di depurazione biologica gestito da Hera S.p.A..

I consumi di acqua industriale saranno interamente soddisfatti mediante recupero delle acque depurate effluenti dall'adiacente depuratore HERA. E' stimato un prelievo di circa 384.000 m³/anno di acqua, e uno scarico di acque reflue industriali di 307.200 m³/anno, con richiesta di deroghe per i parametri COD, BOD5, Tensioattivi e Temperatura.

L'impianto si estenderà per 22.502 m² sulla particella catastale 227 foglio 47 di Modena (MO) di proprietà della Ditta Herambiente S.p.A., che la concede in locazione ad Aliplast S.p.A., gestore dell'impianto. A

tal proposito la Ditta, con l'istanza, ha trasmesso la documentazione attestante il titolo di proprietà dell'area e il contratto preliminare di locazione.

Il cantiere ha le caratteristiche di "Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA" di cui all'art. 22 del DPR 120/2017.

L'area sarà occupata da un capannone in cui saranno ubicati gli impianti (con una superficie approssimativa di 6.800 m²), un'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (Sezione 96, struttura coperta di circa 3.800 m² con pareti laterali alte 4 mt) e un'area di stoccaggio del prodotto finito (Sezione 95) di circa 2.800 m² non coperta.

Tutto il processo di recupero, dallo stoccaggio del rifiuto in ingresso al successivo trattamento di recupero, avverrà in area coperta. I trattamenti di recupero verranno svolti all'interno di un capannone chiuso, e tutto il sedime sarà pavimentato. L'impianto funzionerà per 320 giorni/anno e la produzione avverrà su 3 turni da 8 ore ciascuno.

Per la realizzazione dell'impianto sono state individuate due distinte configurazioni:

- Configurazione iniziale per avvio impianto (primi 3-5 anni) (prima fase);
- Configurazione a medio-lungo termine (seconda fase).

La configurazione iniziale prevede la realizzazione delle infrastrutture e capannoni necessari ad accogliere l'impianto oggetto di esame e l'installazione della quasi totalità dei macchinari previsti dalle Unità di funzionamento.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n.108535 del 30/06/2022 il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati le amministrazioni interessate: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 08/09/2022 (Verbale della seduta Prot. n.158254 del 28/09/2022). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.163937 del 06/10/2022).

La Ditta ha trasmesso integrazioni in data 29/12/2022 (prot. n. 213197, 213201, 213205, 213207, 213211, 213214, 213218, 213222, 213223, 213226, 213229, 213230, 213232, 213234, 213236, 213239, 213241, 213243, 213247, 213250, 213272, 213275, 213295, 213297, 213301, 213306, 213310, 213315, 213316) e, anche a seguito di richiesta di chiarimenti di cui a nota ARPAE SAC di Modena con Prot. N.ro 74817 del 28/04/2023, ulteriori integrazioni in data 18/05/2023 (prot. n. 87212, 87218, 87221, 87224, 87229, 87232, 87236, 87244, 87247, 87249),

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente precedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 15/06/2023; dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.136581 del 07/08/2023) .

A seguito della suddetta Conferenza la Ditta ha presentato ulteriori integrazioni in data 03/07/2023 (prot. n. 115389, 115395, 115431, 115475, 115482).

In data 23/08/2023 si è tenuta la terza ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi che si è conclusa con l'approvazione dell'istanza in oggetto all'unanimità dei partecipanti, come da verbale agli atti di ARPAE al PG n.180028 del 23/10/2023.

DATO ATTO CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 91944 del 03/06/2022: istanza di nuova Autorizzazione;
- prot. n.213197, 213201, 213205, 213207, 213211, 213214, 213218, 213222, 213223, 213226, 213229, 213230, 213232, 213234, 213236, 213239, 213241, 213243, 213247, 213250, 213272, 213275, 213295, 213297, 213301, 213306, 213310, 213315, 213316 del 29/12/2022: integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi;
- prot. n. 59029 del 04/04/2023: riscontro della Ditta in merito alla eventuale revisione del progetto a seguito del parere del Comune di Modena del 09/03/2023 (prot. n. 42599);
- prot. n. 64357, 34653, 64349 e 64342 del 13/04/2023: chiarimenti della Ditta ai fini della valutazione da parte dei VVF del progetto nella configurazione impiantistica a medio-lungo termine (cd. configurazione finale);
- prot. n. 87212, 87218, 87221, 87224, 87229, 87232, 87236, 87244, 87247, 87249 del 18/05/2023: risposta ai chiarimenti richiesti da Arpae SAC con Prot. N.ro 74817 del 28/04/2023;
- prot. n. 115389, 115395, 115431, 115475, 115482 del 03/07/2023: integrazioni volontarie a seguito della seduta del 15/06/2023;

DURANTE IL PROCEDIMENTO SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI/CONTRIBUTI:

- prot. n. 120960 del 21/07/2022 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il proprio contributo;
- prot. n. 1624 del 04/01/2023 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il proprio parere di conformità al progetto definito "prima fase";
- prot. n. 83067 del 11/05/2023 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il proprio parere di conformità al progetto definito "configurazione finale";
- prot. n. 30130 del 20/02/2023 e prot. n. 32580 del 23/02/2023 con cui HERA spa ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 158747 con cui il Comune di Modena ha trasmesso la propria Richiesta di Integrazioni;
- prot. n. 42599 del 09/03/2023 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 66088 del 14/04/2023 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il riscontro alla nota inviata da Arpae SAC in data 04/04/2023 (prot. n. 59765);
- prot. n. 103147 del 13/06/2023 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 186766 del 03/11/2023 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il parere relativo all'edilizia;
- prot. n. 148455 del 12/09/2022 con cui il PTR Emissioni Industriali di Arpae ha prodotto la propria Richiesta di Integrazioni;
- prot. n. 157094 del 26/09/2022 con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha trasmesso la propria Richiesta di Integrazioni;
- prot. n. 106913 del 19/06/2023 con cui il SSA - Unità Specialistica Aria-Cem di Modena ha prodotto il proprio Contributo tecnico;
- prot. n. 123779 del 17/07/2023, con cui AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica ha trasmesso il proprio parere igienico-sanitario;

- nota prot. n. 139264 del 10/08/2023, con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha prodotto il parere tecnico ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06;
- nota prot. n. 142947 del 21/08/2023, con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha prodotto il parere di competenza.

DATO ATTO CHE:

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, Aliplast S.p.A. risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Treviso.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Dlgs.152/2006 *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*;

dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e conformi alle norme Uniplast Uni 10667 e ss.mm.ii.;

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha verificato la sussistenza delle condizioni e dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'Allegato EoW;

la Ditta ha dichiarato che, a impianto realizzato, si doterà di un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, certificato da ente esterno accreditato, conforme alle seguenti norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, EuCertPlast;

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 3.780 t x 140 €/t = **529.200,00 €**;
con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3 – Rifiuti non pericolosi**: 30.000 t/a x 12 €/t = **360.000,00 €**;
con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 889.200,00 €

RITENUTO :

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

RICHIAMATO:

il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 23/08/2023 (acquisito agli atti di ARPAE al PG n.180028 del 23/10/2023) che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'unanimità dei presenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta.

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) di cui all'Allegato Rifiuti del presente atto;
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 di cui all'Allegato Aria del presente atto;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia nella pubblica fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06) di cui all'Allegato Acqua del presente atto;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico, di cui all'Allegato Rumore del presente atto;
- Parere urbanistico del Comune;
- Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 15/13.

RICHIAMATI:

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO:

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di assentire alla domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, della Ditta ALIPLAST S.p.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti localizzato in Comune di Modena, Via Cavazza n. 45, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
2. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
--

Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
--

Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Parere urbanistico del Comune
Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 15/13

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti punti e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- "Allegato Permesso di Costruire"
 - "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
 - "Allegato EoW"
 - "Allegato Dichiarazione di Conformità"
 - "Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera"
 - "Allegato Valutazione schede filtro impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera"
 - "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici"
 - "Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose"
 - "Planimetria depositi e stoccaggi - Maggio 2022" (rif. prot. ARPAE 91944 del 03/06/2022)
 - "Planimetria depositi e stoccaggi configurazione iniziale - Dicembre 2022 (rif. prot. ARPAE 213230 del 29/12/2022)
 - "Planimetria Emissioni in atmosfera - Aprile 2023" (rif. prot. ARPAE 87221 del 18/05/2023)
 - "Planimetria reti fognarie - Stato di Progetto - Maggio 2022" (rif. prot. ARPAE 91994 del 03/06/2022)
4. Di stabilire che le opere dovranno essere eseguite conformemente al progetto, e i lavori di realizzazione dovranno seguire il cronoprogramma previsto, approvato col presente atto. Eventuali modifiche al cronoprogramma dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.
5. Di stabilire che:
- Ai sensi della L.R. 15/2013, i lavori dovranno essere iniziati **entro un anno** ed ultimati **entro 3 anni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione (fatta salve eventuali proroghe previste dalla legge).
 - Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine.
 - Si prescrive di comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena la data di inizio lavori, la data di ultimazione e quella di messa in esercizio.
6. Di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
7. La Ditta deve provvedere trasmettere tutti gli elaborati previsti dal Permesso di Costruire (Allegato PdC) aggiornati, **entro e non oltre 90 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione unica e comunque prima dell'avvio dei lavori.

8. Di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono subordinati alla verifica, da parte del Comune di Modena, della documentazione richiesta dal Permesso di Costruire (Allegato PdC) e dell'ottemperanza alle relative prescrizioni.
9. Di stabilire che i lavori previsti non potranno essere avviati prima dell'effettiva presentazione della denuncia di deposito del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 19/2008, la quale dovrà essere completa di tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed i contenuti stabiliti ai paragrafi B.2.1 e B.2.2 della Delibera di Giunta Regionale 1373/2011, nonché conforme alle disposizioni riportate ai paragrafi 10.1-10.2 delle vigenti NTC 2018 ed C10.1-C10.2 della Circolare n. 7/2019; il dettaglio di tale documentazione è riportato nel parere del Comune di Modena prot. n. 186766 del 03/11/2023;
10. Di stabilire che:
- ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, il produttore dovrà attestare il rispetto dei requisiti formalizzando la dichiarazione prevista all'art. 21 del DPR 120/2017, trasmettendola agli enti competenti almeno **15 giorni prima** dell'inizio degli scavi secondo le procedure e le modalità definite dagli art. 20 e 21 del DPR 210/2017;
 - durante la fase di cantiere, al fine di limitare la produzione di polveri, dovranno essere messe in atto le seguenti azioni di mitigazione:
 - bagnatura giornaliera delle strade non pavimentate;
 - limitazione a 20 Km/h della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate;
 - umidificazione dei depositi temporanei di terre e di inerti;
 - copertura dei cassoni con teloni quando si trasportano gli inerti;
 - verifica dell'adeguatezza dei mezzi d'opera e del loro rispetto dei limiti di emissione;
 - adozione, nelle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti, di accorgimenti gestionali come, ad esempio, minimizzare l'altezza del punto di carico/scarico e mantenere basse velocità di scarico;
 - effettuazione di periodiche operazioni di pulizia (spazzatura) delle aree pavimentate;
 - protezione dei materiali ottenuti dalle operazioni di scavo stoccati in cumuli, se polverulenti, dall'azione del vento;
 - previsione di un impianto di lavaggio ruote per i mezzi in uscita dall'impianto;
 - la Ditta deve comunicare tramite pec a questa Arpae (SAC e ST Presidio Territoriale di Modena), **con sette giorni di anticipo**, l'avvio dell'attività di cantiere;
 - deve essere individuata idonea area pavimentata (anche già eventualmente presente nel sito) da destinare allo stoccaggio di rifiuti e delle sostanze potenzialmente inquinanti (ad es. gasolio per rifornimento mezzi);
 - la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere deve essere condotta con modalità tali da evitare qualsiasi forma di dilavamento meteorico e quindi possibile contaminazione dei corpi idrici superficiali. Dovranno essere pertanto predisposti contenitori idonei da destinare alla raccolta dei rifiuti prodotti dalla fase di cantiere;
 - i rifiuti pericolosi che eventualmente saranno prodotti in fase di cantiere devono essere stoccati al coperto o in contenitori dotati di copertura, al fine di evitarne il dilavamento delle acque meteoriche;
 - devono essere inoltre adottati appositi accorgimenti al fine di evitare la dispersione eolica dei rifiuti.
11. Fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, devono essere presentati:
- il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - l'ottenimento della conformità edilizia ed agibilità nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie;

- la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, attraverso l'invio di copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;
 - ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione e delle prescrizioni prevista dal DM 07/08/2012 elencata nel dettaglio nei pareri dei VVF (prot. n. 1624 del 04/01/2023 come modificato ed integrato da prot. n. 83067 del 11/05/2023);
 - le procedure inerenti il Sistema di gestione di cui alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, EuCertPlast.
12. Di stabilire che dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, **entro 30 giorni dalla data di fine lavori**, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili.
13. Il proponente deve mitigare l'apporto di nutrienti nello scarico in Canale Naviglio, al fine di ridurre la crescita algale e conseguentemente contribuire al miglioramento della officiosità idraulica. Tale mitigazione deve essere quantificata in termini di oneri manutentivi, di cui il proponente dovrà farsi carico attraverso l'impegno vincolante da assumersi attraverso l'accordo di cui al punto 21 del presente atto e come previsto dal Comune nel proprio parere Prot. n. 42599 del 09/03/2023.
14. I mezzi pesanti dovranno utilizzare la viabilità a sud di via Cavazza (via Jugoslavia e via Olanda), costituita da assi viari adeguati alla circolazione di questo tipo di veicoli, per giungere in Viale delle Nazioni.
15. La Ditta deve presentare, con il progetto esecutivo, una soluzione viabilistica per la manovra e sosta dei mezzi di trasporto conforme agli strumenti urbanistici e alternativa a quella presentata, come riportato dal Comune in proprio parere Prot. n. 103147 del 13/06/2023.
16. In fase di esecuzione, la Ditta dovrà dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Terza Direttiva della giunta regionale n.1732/2015 per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale n.19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e gli interventi relativi a spostamento di pali dell'illuminazione su area pubblica e/o modifiche agli allacci esistenti, per esigenze di progettazione o lavorazioni di cantiere, dovranno essere preventivamente concordati con il gestore Heraluce e rimangono a completo carico del soggetto attuatore.
17. La Ditta deve predisporre un'area per l'alloggiamento di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai lavoratori. Tale zona, da collocarsi possibilmente in prossimità dell'accesso dell'area per evitare la possibile interferenza dei mezzi di raccolta rifiuti con le attività svolte, dovrà ospitare i contenitori/sacchi per la raccolta differenziata. Modalità e fornitura dei contenitori saranno da concordare all'avvio dell'attività, in funzione anche dell'attivazione del modello di raccolta domiciliare carta e plastica in applicazione sul territorio comunale.
18. Al fine di potenziarne le funzioni mitigative e di miglioramento della qualità ambientale, il filare previsto dal progetto lungo tutto il perimetro al confine con via Cavazza, deve essere realizzato con struttura diversificata e composto da più specie sia arboree che arbustive al fine di originare una fascia arboreo arbustiva densa e polispecifica. Pertanto le specie da mettere a dimora, anche in base ai dati relativi alle potenzialità in termini di funzionalità ecofisiologiche delle specie, devono essere composte da carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero campestre (*Acer campestre*), farnia

(*Quercus pedunculata*), frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa*), pioppo bianco (*Populus alba*), bagolaro (*Celtis australis*), accompagnati da arbusti misti. L'area in cui mettere a dimora le piante dovrà avere dimensioni adeguate allo sviluppo potenziale delle piante. Per quanto riguarda il bosco urbano previsto dal progetto si ritiene di integrare le specie previste (*Quercus pubescens*, *Celtis australis* e *Fraxinus ornus*) con specie più tipiche del contesto di pianura, come pioppo, farnia, acero campestre, frassino ossifillo. La Ditta deve garantire cure colturali e irrigazioni per almeno due anni (minimo due stagioni vegetative) agli impianti del verde ed in particolare, nell'area esterna all'impianto, dove non è prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione, le irrigazioni dovranno essere garantite in numero adeguato durante tutto il periodo primaverile/estivo in base all'andamento meteo climatico.

19. Allo scopo di garantire una maggiore efficacia nel tempo della misura compensativa e paesaggistica e per favorire una più alta percentuale di attecchimento, la messa a dimora degli alberi di prima grandezza deve essere effettuata con esemplari di altezza minima pari a 2,5-3,0 metri, secondo la specie interessata.
20. L'intervento proposto non deve creare collegamenti diretti tra superficie-suolo e falda sotterranea, con potenziale scambio di sostanze inquinanti.
21. Anche in relazione a quanto previsto dalla Determina di screening della RER n. 3739 del 01/03/2022, la Ditta dovrà dare attuazione ad interventi quali:
 - la realizzazione, la messa a dimora e manutenzione di aree verdi per l'assorbimento di una quota parte delle emissioni e la valorizzazione delle aree a parco fruibili per i cittadini;
 - interventi preventivi/riduttivi sull'emissione di CO₂ e polveri o, più in generale, sull'inquinamento atmosferico;
 - la manutenzione del manto stradale per le strade soggette ad una maggiore e più rapida usura per il considerevole traffico di mezzi diretti all'impianto;
 - interventi sul traffico veicolare finalizzati a migliorare il flusso veicolare in accesso all'impianto e a minimizzarne l'impatto in termini di rumore, traffico, emissioni ecc.

gli interventi previsti saranno oggetto di apposito accordo con il Comune di Modena, che ne definirà le priorità e le modalità, privilegiando interventi di compensazione riferiti all'area interessata dall'impianto; tale accordo deve prevedere l'obbligo, da parte della Ditta, di rendicontazione periodica degli interventi realizzati, in termini di compensazione ambientale realizzata, da quantificarsi in termini di risparmio di emissioni di CO₂, PM10 e NOx; tale accordo deve essere stipulato **entro 90 giorni** dal rilascio dell'Autorizzazione, salvo motivata proroga previo assenso dell'amministrazione comunale e comunque prima dell'avvio dei lavori.

22. La qualità dell'acqua di recupero utilizzata nell'impianto deve rispettare con costanza i requisiti microbiologici minimi di qualità delle acque reflue industriali di recupero citati nella Tabella 1 dell'Allegato del DM 185/2003.
23. Nella progettazione e installazione della torre evaporativa devono essere applicate le indicazioni tecniche previste al paragrafo 5.2.3 "Impianti di raffreddamento a torri di evaporazione e condensatori evaporativi" della Delibera della Regione Emilia Romagna n. 828/2017 "Approvazione delle linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi".
24. Nel caso di lavori, servizi e forniture affidati a soggetti terzi, nei contratti devono essere applicate le raccomandazioni previste alla Scheda 6 "Torri evaporative dell'Allegato 10 delle Linee Guida Regionali (LGR)".
25. Nella gestione degli impianti di raffreddamento a torri di evaporazione devono essere applicate le indicazioni di cui al paragrafo 5.3.3. della suddetta Linee Guida Regionali. In particolare:

- Devono essere previsti interventi di pulizia e drenaggio del sistema, accompagnati dalla sua disinfezione con questa frequenza: prima del collaudo; alla fine della stagione di raffreddamento o prima di un lungo periodo di inattività; all'inizio della stagione di raffreddamento o dopo un lungo periodo di inattività; almeno due volte l'anno nel caso di funzionamento continuativo dell'impianto.
- Per minimizzare i problemi dovuti alla precipitazione di sali, responsabili di incrostazioni, deve essere previsto il ricambio periodico di parte della massa d'acqua circolante.
- I separatori di gocce sulle torri di raffreddamento e sui condensatori evaporativi devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza.
- I campioni periodici trimestrali della carica batterica totale e della concentrazione di legionella devono essere prelevati dal bacino (tenendosi lontani dal punto di immissione dell'acqua tramite galleggiante) e/o dal ritorno caldo dalle utenze.
- In presenza di eventi epidemici di Legionellosi tra gli esposti (lavoratori e/o residenti) deve essere effettuato anche un campionamento dell'aria che viene espulsa dalla torre evaporativa.
- La tabella di pag. 12 della Relazione Tecnica Elaborato 1 (TR 05 MO AU 00 I3 I3 01.00) deve essere integrata con la Tabella 9 delle Linee Guida Regionali.

26. Per la tutela dei lavoratori, la citata Linea Guida Regionale (si veda il Capitolo 8) prescrive che il Datore di Lavoro abbia l'obbligo di effettuare la Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto concerne la protezione da agenti biologici e di considerare che il rischio legionellosi possa riguardare sia i propri lavoratori sia coloro che frequentano ciascun sito di sua responsabilità. In particolare il Datore di Lavoro deve valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità con queste azioni:

- Nomina del Responsabile per la gestione del rischio Legionellosi.
- Produzione del Documento di Valutazione del Rischio legionella (DVR Legionella) da aggiornare con periodicità biennale ed ogni volta che si ritiene che la situazione possa essersi modificata (es. interventi di manutenzione dell'impianto, riscontro di contaminazione, insorgenza di un caso di malattia).
- Produzione del registro degli interventi e dei referti analitici che, insieme al DVR Legionella, dovrà essere sempre disponibile per i controlli delle competenti Autorità Sanitarie.
- Adozione delle misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche idonee, al fine di minimizzare il rischio relativo se la valutazione mette in evidenza un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
- Assicurare una adeguata formazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti.

27. Per i punti dal n. 22 al n. 26, la Ditta deve provvedere ad un'apposita rendicontazione da inviare agli enti competenti in cui venga dimostrato il rispetto di tali prescrizioni.

28. Il sistema di ventilazione deve garantire il necessario ricambio d'aria all'interno del fabbricato.

29. Per quanto qui non specificato in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, la Ditta deve fare riferimento al parere di AUSL (prot. n. 123779 del 17/07/2023).

30. Di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere prestata in riferimento alle disposizioni del presente atto e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **889.200,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la Ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
31. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
32. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
33. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
34. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
35. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - verificare e garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, secondo un principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto;
 - comunicare a questa Agenzia, prima della messa in esercizio, il responsabile dell'impianto e ogni sua successiva modifica.

36. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto;
37. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
38. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Modena. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
39. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
40. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
41. Di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo.
42. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.
43. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO PERMESSO DI COSTRUIRE

(Legge regionale 30 luglio 2013 n. 15)

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena.

Con riferimento al Permesso di Costruire di cui al presente atto, si richiamano i contributi istruttori del

Comune di Modena Prot. n. 42599 del 09/03/2023 e Prot. n. 103147 del 13/06/2023 che dovranno essere integralmente rispettati; in particolare:

1. Per quanto riguarda l'assolvimento della domanda del permesso di costruire, è necessario caricare sul portale edilizia del comune di Modena <https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/> tutti gli elaborati di stato di fatto /legittimato e di progetto debitamente quotati (distanze altezze e quote delle aree) comprensivi di tutta la modulistica regionale e della relazione asseverata compilata ai sensi dell'atto tecnico di coordinamento regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e successive varianti; lo stesso deve essere fatto per quanto riguarda la modulistica regionale e gli elaborati riferiti alla norma sismica di cui alla LR 19/2008; la pre-sismica e gli elaborati IPRIPi possono essere allegati alla domanda di PDC nella sezione sismica. Il versamento dei diritti di segreteria di rimborso forfettario dovrà essere versato all'atto di presentazione del deposito sismica che dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori. Il PDC deve essere corredato di calcolo del contributo di costruzione, versamento dei diritti di segreteria e marca da bollo.
2. Per quanto riguarda la conformità edilizia, si definisce che la destinazione d'uso corretta è D/7, fabbricati costruiti o adattati per speciali attività industriali. La destinazione D7 è ammessa nell'ambito F attrezzature generali, pubbliche o di uso pubblico di interesse urbano, meglio descritte all'articolo 16.4 comma 1 del testo coordinato PSC POC RUE, ma non nell'area elementare. La destinazione può essere riconosciuta in forza all'articolo 14.1 comma 5 del medesimo testo. Visto che l'intervento è stato dimensionato in forza all'articolo 16.5 comma 2, deve essere verificato/dimostrato il rispetto del RIE art. B2.4 del DU1.1 regolamento edilizio stralcio e nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7.1 comma 1 e comma 5 DU1 norme del PUG.
3. In analogia del punto precedente, deve essere dimostrato il rispetto degli articoli 24.4, 24.10, 26.4 e 26.6 del testo coordinato PSC POC RUE, e integrato con la proposta di accatastamento con le unità minime UMA.
4. E' necessario integrare la documentazione di progetto con i seguenti parametri urbanistico-edilizi che regolano le trasformazioni attestandone la congruità rispetto alle norme vigenti in materia, ad opera del professionista incaricato alla progettazione (relazione tecnica asseverata dal progettista):
 - SU espressa in mq dell'esistente.
 - SU di progetto espresso in mq calcolata come definita nelle DTU regionali comprensiva di Ai, quindi anche non solo coperta
 - calcolo della fondiaria mq (04 /ha) art. 16.5 comma 2
 - destinazione d'uso, articolo 20 e art. 16.4 comma 1
 - h max dei fabbricati art. 16.4 espresso in mt
 - distanza dai confini, quote altimetriche (la quota va presa dalla strada esistente, si quota lo stato di fatto, e poi quella di progetto (la differenza di quota non può superare 0,50 m)
 - n parcheggi pubblici art. 24 .4 comma 2 e 3, 4
 - n parcheggi privati, se dovuti
 - n biciclette art. 24.19 comma 1 se D7 1,0 posto bici 1 bici ogni 100 mq fino a 1000 ecc se E9 definita nell'opera pubblica
 - n ricarica mezzi elettrici art. 26.10
 - verifica indice di permeabilità 26.4 comma 1 lettera b del RUE e art. B2.4 del DU1.1 regolamento edilizio stralcio
 - dotazioni ecologico ambientali art. 26.6 del RUE

Sulla base dei dati sopra citati è necessario fornire proposta accatastamento (UMA unità minime accatastabili).

Si precisa a tal fine che le DTU regionali considerano superficie produttiva anche le aree Al aree insediamenti all'aperto definiti al punto 1.2.9 e 1.3.1 DGR n 922 del 2017 e su m della DCC 69/2019 non riportato da nessun elaborato che incidono su tutti gli standard.

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV), intende realizzare in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena, un nuovo impianto per il recupero di rifiuti plastici rigidi omogenei ed eterogenei, tra cui polietilene ad alta densità (HDPE), polipropilene (PP), poliolefine miste e altre tipologie di rifiuti plastici (operazioni di recupero R13 e R3) avente potenzialità pari a 30.000 ton/anno, per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle norme Uniplast Uni 10667 e ss.mm. Le EoW prodotte saranno sotto forma di scaglie, pellet o granuli ottenuti per estrusione dalle scaglie. L'impianto sarà attivo 320 giorni/anno a ciclo continuo.

I rifiuti oggetto del trattamento saranno costituiti da rifiuti industriali pre consumo e post consumo e rifiuti di origine urbana, provenienti da centri di selezione, con esclusione del rifiuto urbano derivante direttamente da raccolta differenziata.

L'impianto in esame può essere suddiviso in differenti unità di processo, ciascuna progettata per funzionare in maniera autonoma:

- **Sezione 10 – Selezione Polimeri**, dedicata al trattamento del rifiuto plastico eterogeneo e alla selezione di quest'ultimo per tipologia di polimero;
- **Sezione 20 – Macinazione Omogeneo**, costituita da tre linee di Macinazione e Lavaggio di rifiuto plastico omogeneo di tipo post-consumo o post-industriale che non richiede selezione ottica. Comprende 3 linee di macinazione e lavaggio:
 - Linea 21: HDPE e altre tipologie di origine urbana, dedicata al trattamento del rifiuto omogeneo principalmente urbano COREPLA;
 - Linea 22: PP e altre tipologie di origine urbana, dedicata al trattamento del rifiuto omogeneo urbano principalmente COREPLA;
 - Linea 23: PP/HDPE/PS e altre tipologie di origine industriale, dedicata al trattamento del rifiuto omogeneo industriale costituito da poliolefine o eventualmente PS o altre tipologie;
- **Sezione 30 - Lavaggio dei polimeri**, costituita da due linee dedicate a lavaggio, flottazione e asciugatura delle scaglie di polimero provenienti dalla sezione 10 e comprende due linee:
 - Linea 31: Lavaggio HDPE e altre tipologie e scaglie selezionate di origine urbana;
 - Linea 32: Lavaggio PP, PP caricato e PS e altre tipologie;
- **Sezione 40 - Selezione Scaglie**, dedicata alla separazione automatica dei polimeri in scaglie per affinamento della purezza e/o per la selezione di un colore specifico dei singoli polimeri selezionati, trattati e lavati nelle precedenti sezioni 20 e 30, in funzione delle esigenze del mercato. La sezione è composta da tre linee in parallelo, ognuna comprendente:
 - Pulizia Scaglie con rimozione fini e leggeri;
 - Selezione ottica delle scaglie per polimero e/o colore;
- **Sezione 60 - Estrusione e Compounding**, permette la rigenerazione e il compounding del materiale plastico riciclato, macinato in scaglie nelle Sezioni a monte, e la sua trasformazione in granuli di dimensioni e colori omogenei e comprende tre linee di estrusione:
 - Linea 1: dedicata principalmente all'HDPE e di capacità nominale 1 t/ora;
 - Linea 2: dedicata principalmente al PP e ai polimeri caricati, di capacità nominale 1 t/ora;
 - Linea 3: di futura installazione e di capacità nominale 2 t/ora;
 - Deodorizzazione: unità di futura installazione per la deodorizzazione dei granuli estrusi;

Il processo di Compounding consiste nel creare un materiale composito aggiungendo al polimero riciclato determinati additivi e/o materiale ausiliario e lavorandolo ulteriormente. Il processo viene effettuato in un estrusore in cui i vari materiali vengono fusi e mescolati, e infine estrusi sotto forma di granuli (pellet).

Vi sono poi ulteriori sezioni di impianto dedicate ad ospitare sistemi ausiliari:

- **Sezione 70 – UtENZE,**
- **Sezione 80 - Trattamento Effluenti,**
- **Sezione 90 – Laboratorio,**
- **Sezione 95 – Area Stoccaggio Prodotti** (in cui posizionare tutti i prodotti in scaglie e in granuli che cessano la qualifica di rifiuto; i prodotti in plastica rigenerata saranno stoccati in sacconi da 1000-1200 kg),
- **Sezione 96 – Area Stoccaggio Rifiuti in ingresso,** in cui i rifiuti plastici saranno ricevuti in balle/contenitori da 250-1000 kg.

Saranno altresì presenti aree per il deposito di materie prime e ausiliarie e per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

L'impianto avrà una capacità di recupero di 30.000 t/a di rifiuti non pericolosi attraverso l'operazione R3, e uno stoccaggio istantaneo massimo di rifiuti in ingresso pari 3.780 t, sottoposti all'operazione R13, mediante stoccaggio di balle/contenitori.

La Ditta ha dichiarato che l'operazione di messa in riserva R13, per una capacità massima istantanea pari 3.780 t, generalmente è funzionale all'operazione R3, ma occasionalmente i rifiuti potrebbero essere avviati ad impianti terzi dopo la messa in riserva e che lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, in balle o contenitori, avrà un'altezza massima pari a 4 mt, con muri di separazione alti 5 mt; lo stoccaggio delle EoW sarà al massimo pari a 2 metri e non sono previsti big bag sovrapposti;

I rifiuti non pericolosi che la Ditta chiede di essere autorizzata a recuperare sono identificati dai seguenti Codici EER:

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

070213 Rifiuti plastici

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici

150102 Imballaggi di plastica

150105 Imballaggi compositi

150106 Imballaggi in materiali misti

160119 Plastica

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215

160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305

170203 Plastica

191204 Plastica e gomma

200139 Plastica

I rifiuti prodotti dall'attività saranno gestiti in regime di Deposito Temporaneo e successivamente smaltiti o recuperati esternamente con cadenza almeno trimestrale, ad eccezione degli scarti di estrusione che potranno anche essere riprocessati all'interno dell'impianto, mentre una parte potrà essere inviata all'adiacente WTE.

Il prodotto finito (End of Waste) potrà essere generato dalle sezioni 10, 20, 30 e 40, nella forma di scaglie, o dalla sezione 60, nella forma di granuli, per un quantitativo stimabile di circa 26.580 t/a.

Nella configurazione iniziale si prevede lo stoccaggio di parte del materiale prodotto dalle sezioni impiantistiche internamente al capannone, nei pressi delle linee stesse, mentre nella configurazione a medio-lungo termine l'End of Waste prodotto sarà stoccato nella Sezione 95.

In merito alla produzione di EoW il proponente ha elaborato la documentazione inerente il confronto con le "Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter c.3 del D.Lgs 152/06 - Revisione gennaio 2022" approvato con delibera del Consiglio SNPA n. 1565/22 per l'applicazione della disciplina EoW caso per caso prevista dall'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06.

L'attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime seconde ottenute sono quelle di cui ai punti 6.1 e 6.2 del DM 05/02/98; relativamente ai codici EER dei rifiuti in ingresso al processo di trattamento sono previste anche tipologie di rifiuti non comprese ai punti sopra citati del DM 05/02/98; nello specifico, vengono richiesti in ingresso all'impianto i rifiuti EER 150105 (imballaggi compositi) e EER 150106 (imballaggi in più materiali). A tal proposito il proponente ha riportato che: "Gli altri rifiuti plastici (codici 150105 e 150106) saranno costituiti da imballaggi da Rifiuti Urbani/Speciali di natura mista in quanto appunto compositi – ad es. poliaccoppiati – o frutto di una raccolta in cui sono stati gestiti insieme materiali di diversa natura, comunque riconducibili ad imballaggi. In conformità alla norma UNI 10667.02:2010 sono ammessi rifiuti industriali e/o materiali pre e/o post-consumo. In sintesi gli "altri rifiuti plastici" sono costituiti da plastiche alle quali i produttori attribuiscono codici EER differenti da quelli tipici di cui alle tipologie di cui a) punto 6.1 All. 1 – Suball. 1 – DM 5/2/98) e b) punto 6.2 All. 1 – Suball. 1 – DM 5/2/98). È possibile una maggiore presenza di materiali estranei, che rende comunque idonei i rifiuti al trattamento nell'impianto in esame grazie alla presenza della Sezione 10 nella quale avverrà la selezione dei polimeri e la rimozione degli elementi indesiderati."

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri citati nell'Atto di cui questo allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ALIPLAST S.P.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. sono ammessi il recupero R3 ed la messa in riserva (R13) per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R13 [§]	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R3
	RIFIUTI NON PERICOLOSI	t	t/a

020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		
070213	Rifiuti plastici		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		
150102	Imballaggi di plastica		
150105	Imballaggi compositi		
150106	Imballaggi in materiali misti		
160119	Plastica		
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215		
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305		
170203	Plastica		
191204	Plastica e gomma		
200139	Plastica		
TOTALE		3.780	30.000

§ L'operazione di messa in riserva R13 non è esclusivamente funzionale all'operazione R3

3. L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "Planimetria depositi e stoccaggi configurazione iniziale" di Dicembre 2022 durante la prima fase di avvio impianto (primi 3-5 anni), e in conformità all'elaborato grafico "Planimetria depositi e stoccaggi" di Maggio 2022 nella successiva seconda fase (configurazione a medio-lungo termine).
4. La Ditta dovrà comunicare agli enti, con congruo anticipo, l'avvio della gestione dell'impianto in conformità alle configurazioni previste in progetto.
5. L'operazione R3 autorizzata consiste nella selezione, macinazione, lavaggio, estrusione e compounding, finalizzata ad ottenere EoW destinato ai settori della lavorazione dei materiali plastici.
6. L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (sezione 96) deve essere provvista di idonea pavimentazione impermeabile e dotata di copertura. I rifiuti in stoccaggio nell'area 96 potranno essere esclusivamente in balle o in contenitori, suddivisi in baie, in base al codice EER. L'altezza dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso non potrà superare i 4 metri, mantenendo un franco di sicurezza di 1 m salvo diverse indicazioni fornite dai VV.FF. Non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti allo stato sfuso o in cumuli.
7. L'area di stoccaggio delle EoW (sezione 95) deve essere provvista di idonea pavimentazione. Lo

stoccaggio delle EoW potrà essere esclusivamente in big bag/sacconi non impilati.

8. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso non deve dare origine ad esalazioni maleodoranti: qualora, per provenienza o tipologia dei rifiuti ingressati, dovessero originarsi tali problematiche sarà cura della Ditta adottare idonee procedure per limitare la diffusione degli odori (come avviare alla lavorazione i rifiuti ingressati entro 48 ore dall'ingresso o dotare di coperture anche mobili i rifiuti in stoccaggio).
9. Deve essere garantita una idonea viabilità dell'impianto al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali.
10. Non è ammesso l'ingresso all'impianto di rifiuti urbani derivanti direttamente da raccolta differenziata: i rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata potranno provenire esclusivamente da centri comprensoriali (CC) e da Centri di selezione Secondaria (CSS) contrattualizzati COREPLA o CIPET.
11. I rifiuti speciali non pericolosi identificati con un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, potranno essere accettati solo previa verifica della "non pericolosità", secondo le procedure di omologa definite dal gestore dell'impianto. La documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto, dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo.
12. Le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e contrassegnate da idonea cartellonistica nella quale viene riportato il settore (es.: deposito EoW, messa in riserva R13, ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER e descrizione) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni. Gli EoW prodotti ed in attesa delle analisi per la determinazione della conformità, avranno una collocazione ed una cartellonistica dedicata (es.: EoW in attesa di analisi).
13. I rifiuti per i quali viene operata la sola operazione di messa in riserva R13 vanno destinati ad impianti di recupero preferibilmente entro 6 mesi dalla data di accettazione: in ogni caso il termine massimo per la messa in riserva presso l'impianto non può essere superiore ai 12 mesi.
14. I rifiuti per i quali viene operata la sola operazione R13 in uscita dall'impianto devono essere avviati alle successive operazioni di recupero di cui ai punti R1 a R12, escludendo ulteriori passaggi agli impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perchè gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale. La Ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione inerente quanto sopra.
15. Tutto il processo di recupero (dallo stoccaggio di rifiuto in ingresso, il successivo trattamento di recupero, allo stoccaggio delle EoW) deve avvenire in area coperta, nelle aree identificate negli elaborati grafici "Planimetria depositi e stoccaggi configurazione iniziale" di Dicembre 2022 durante la prima fase di avvio impianto (primi 3-5 anni), e "Planimetria depositi e stoccaggi" di Maggio 2022 nella successiva seconda fase (configurazione a medio-lungo termine).
16. I contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
17. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
18. I contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
19. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
20. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

21. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
22. La segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra.
23. All'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili.
24. I rifiuti di cui al punto 2 cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutte le "condizioni" e i "criteri" dettagliati nell'"Allegato EoW".
25. Per i rifiuti in ingresso, la procedura di omologa deve prevedere che il produttore del rifiuto trasmetta la scheda di caratterizzazione e non pericolosità del rifiuto e, per rifiuti con codice a specchio, la verifica analitica di non pericolosità. Per i rifiuti di cui al DM 05/02/98, Suball.1 punto 6.2 e per i rifiuti EER 150105 e 150106 deve essere inoltre presente anche l'analisi per la determinazione del contenuto di cariche, pigmenti, additivi, cadmio, KOH, piombo nel rispetto di quanto riportato al punto 6.2.2 del DM 05/02/98.
26. Per i primi 3 anni di esercizio la procedura di omologa deve essere condotta con frequenza annuale o ogni qualvolta si abbia da parte del produttore una modifica del ciclo di lavorazione.
27. I rifiuti di cui ai codici EER 150105 "imballaggi compositi" e EER 150106 "imballaggi in materiali misti" devono essere costituiti da materiali analoghi a quelli descritti dal proponente nelle integrazioni trasmesse in data 18/05/2023 (prot. n. 87212, 87218, 87221, 87224, 87229, 87232, 87236, 87244, 87247, 87249) (vaschette, vasetti, contenitori, fusti, taniche, cisternette, casse, ecc.) anche in forma di poliaccoppiati.
28. Il rifiuto di cui al codice EER 150106 "imballaggi in materiali misti" non deve essere costituito da una miscellanea di altri imballaggi (quali legno, carta, metalli) in quanto l'impianto non è autorizzato ad effettuare operazioni di pretrattamento quali cernita e selezione.
29. Non sono ammissibili nell'impianto imballi costituiti da contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.
30. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione rilasciata.
31. Qualora se ne ravvisi la necessità, devono essere svolti controlli supplementari anche analitici, a campione, ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
32. Il Gestore deve conservare per 5 anni e mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi sui rifiuti in ingresso, analisi effettuate sui lotti di End of Waste, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto, da parte di laboratori terzi qualificati.
33. Il prodotto ottenuto dall'operazione di recupero R3 deve essere conforme alle norme UNI PLAST 10667 e ss.mm.. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti è subordinata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti indicati nell'"Allegato EoW" al presente atto, comprensivi dell'esecuzione degli accertamenti analitici, nonché alla sottoscrizione della dichiarazione resa secondo lo schema riportato nell'allegato "Dichiarazione di Conformità", che dovrà essere inviata all'impianto di destinazione unitamente ai documenti di trasporto.
34. I documenti di trasporto dei prodotti End of Waste devono sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
35. Per la verifica degli standard tecnici di cui alla norma UNI 10667 per ognuna delle EOW prodotte dall'impianto, per il primo anno di esercizio si considera, quale lotto temporale, il quantitativo di

plastica riciclata prodotto in 4 mesi e comunque non superiore a 10000 t.

36. L'accertamento analitico per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere effettuato alla prima produzione di EoW, attestandone la conformità con la dichiarazione di conformità. Successivamente, il mantenimento delle condizioni deve essere verificato ogni 4 mesi.
37. Dopo il primo anno di esercizio, l'azienda deve trasmettere all'Autorità competente una relazione in merito alle risultanze delle indagini analitiche svolte sulle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto: qualora si evidenzino una costanza circa il mantenimento dei suddetti requisiti, potranno essere modificati i criteri per la definizione del lotto, previo nulla osta dell'Autorità Competente, secondo la proposta formulata dal gestore (6 mesi per il secondo anno di esercizio e 1 anno per il terzo e successivi).
38. Il materiale in attesa dell'esito degli accertamenti analitici per la verifica delle condizioni di EoW deve essere opportunamente separato e identificato dal restante materiale presente in azienda (EoW e rifiuti).
39. I diversi lotti di EoW devono essere mantenuti separati e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero di lotto relativo alla dichiarazione di conformità e le date di inizio e fine della sua formazione.
40. Gli standard tecnici che i prodotti devono rispettare sono quelli previsti dalla norma UNI 10667 ss.mm., con le specifiche riportate nelle schede di ogni polimero prodotto che il gestore ha indicato nella documentazione "Allegato RS 7.1 - Relazione su prodotti Eow - appendice del dicembre 2022".
41. I certificati analitici attestanti la conformità delle EoW devono riportare i limiti previsti dalla norma UNI 10667 ss.mm. specifica per polimero prodotto: qualora la norma non preveda limiti devono essere riportati quelli fissati con l'utilizzatore.
42. Ogni lotto di prodotto è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati nell'allegato Dichiarazione di Conformità. La dichiarazione di conformità deve riportare il nome del prodotto, la descrizione dell'uso specifico previsto, nonché il numero del lotto di riferimento; tale dichiarazione deve essere trasmessa al detentore successivo ed una copia deve essere conservata, unitamente ai suoi allegati, presso l'impianto o presso la sede legale per un periodo di 5 anni ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
43. Le dichiarazioni di conformità devono essere redatte e firmate in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Inoltre, devono contenere la denominazione del prodotto e la descrizione dell'uso specifico che viene previsto e dovranno indicare il lotto di riferimento, il numero progressivo e la data. Le dichiarazioni di conformità devono essere raccolte nei fascicoli dei documenti relativi ad ogni lotto di produzione, unitamente alle certificazioni delle analisi e delle prove di controllo dei prodotti EOW.
44. I campioni relativi alla verifica delle condizioni di EoW devono essere conservati per un periodo di 1 anno presso l'impianto o altra idonea sede.
45. Il Gestore dell'impianto dovrà siglare con gli utilizzatori appositi documenti di impegno/accordo alla vendita riportanti, tra le altre cose, i requisiti specifici fissati nell'accordo con l'utilizzatore. Tali documenti devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
46. Una volta conclusa la formazione del singolo lotto il tempo di deposito non deve superare i 12 mesi dalla data di dichiarazione di conformità: in caso contrario deve essere motivata la sua permanenza presso l'impianto oltre tale termine.
47. I campionamenti e le verifiche dei materiali prodotti, come per i rifiuti in ingresso (eventuale), devono essere effettuati avvalendosi di laboratori certificati o di personale interno adeguatamente formato che devono rispettare le metodiche previste dalle norme tecniche di settore e mantenere agli atti i

verbali di campionamento ed i documenti che attestino la conformità di tali prove, da esibire in fase di controllo.

48. Il numero del lotto deve essere registrato sul registro carico/scarico rifiuti in corrispondenza del relativo FIR in ingresso, e devono essere redatte le Dichiarazioni di Conformità con riferimento al lotto prodotto.
49. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o di una domanda per tale prodotto, che per mantenere la tracciabilità del prodotto e per verificarne le tempistiche di permanenza all'interno dell'impianto di recupero. Il Sistema di registrazione dovrà consentire la tracciabilità dei rifiuti destinati alla preparazione delle singole tipologie di EoW, indicando i quantitativi dei rifiuti e i tempi di produzione dei lotti di materiale prodotti; dovranno essere riportati i riferimenti ai movimenti del registro di carico/scarico dei rifiuti utilizzati e i riferimenti delle dichiarazioni di conformità destinati alla preparazione.
50. Per ogni lotto deve essere realizzata una scheda di tracciabilità che riporti le seguenti informazioni:

Tracciabilità lotto	N	Anno	
Tipo EoW			
Rifiuti ritirati R13	Voce registrazione carico scarico		
Formazione lotto Numero	Data inizio	Data fine	
Rifiuti utilizzati	Peso		
EER			
EER			
Data campionamento lotto			
Numero rapporto di prova			
Data inizio vendita lotto	Data fine vendita lotto		
Totale EoW lotto			

51. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti alle condizioni ed ai criteri descritti nell'allegato EoW, deve essere attivo ed operante il Sistema di Gestione comprendente le relative Procedure, ed ogni sua modifica deve essere comunicata ad ARPAE prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, deve essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare precedente.

52. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero e i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e alle condizioni e ai criteri indicati nell'allegato EoW al presente atto, devono essere gestiti come rifiuti ed inviati ad impianti di gestione autorizzati; oppure, si possono destinare ad ulteriore trattamento nell'impianto in esame, qualora sia tecnicamente possibile, al fine di ottenere un prodotto conforme alle condizioni sopra indicate. Inoltre, in entrambi i casi appena menzionati, si deve garantire la tracciabilità e la registrazione delle operazioni svolte, dei quantitativi trattati e delle verifiche effettuate.
53. La Ditta deve verificare la necessità di procedere alla registrazione dei monomeri o delle altre sostanze che soddisfano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento (CE) 1907/2006 (Regolamento REACH), presenti nel polimero riciclato o controllare se è possibile usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del regolamento stesso.
54. Sia in caso di registrazione che di esenzione, le informazioni sulle sostanze registrate richieste dall'articolo 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza) o dall'articolo 32 (Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza) del regolamento REACH devono essere rese disponibili nello stabilimento dove si effettua il recupero in conformità alle Schede di Dati di Sicurezza o Schede Informativa delle Sostanze o delle Miscele da cui si è originato il rifiuto che si vuole recuperare.
55. La Ditta deve inoltre verificare se nel recupero dei polimeri sono presenti anche sostanze che devono soddisfare ulteriori adempimenti quali la restrizione (titolo VIII Regolamento REACH) o l'obbligo di autorizzazione (titolo VII del regolamento REACH). A titolo di esempio si citano le principali restrizioni e autorizzazioni a cui le materie plastiche sono soggette e per le quali l'azienda deve verificarne il rispetto all'interno del proprio ciclo produttivo:
- restrizioni n. 20, 23 e 63 (recentemente modificata con regolamento europeo n. 923/2023), per le limitazioni riguardanti la presenza di stagno, cadmio e piombo nelle materie plastiche;
 - restrizioni n. 51 e 52 per le limitazioni riguardanti la presenza di alcuni ftalati;
 - autorizzazioni n. 4, 5, 6, 7, 33, 37, 38, 39 e 45 riguardanti alcuni ftalati.

ALLEGATO EoW

Codici EER rifiuti in ingresso: 020104, 070213, 120105, 150102, 150105, 150106, 160119, 160216, 160306, 170203, 191204, 200139

Processo di recupero - R3 tipologie 6.1 e 6.2 D.M. 05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW - Materie plastiche secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

- CONDIZIONI -

A) I prodotti ottenuti sono materiali destinati alla produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

La sostanza/oggetto derivante dal processo di trattamento/recupero è destinata ai seguenti scopi, in sostituzione dei materiali così specificati:

Scheda	EoW	Usi previsti	Materia prima sostituita	% di sostituzione della materia prima	Descrizione caratteristiche prestazionali
1	POLIETILENE RECUPERATO (R PE)	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di manufatti plastici mediante: - Soffiaggio corpi cavi - Stampaggio - Estrusione - Soffiaggio a bolla o estrusione a testa piana di film</i>	PE	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)
2	POLIETILENE TEREFTALATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE DI FIBRE	<i>il prodotto è destinato alla produzione di fibre in PET</i>	PET	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)
3	POLIETILENE TEREFTALATO RECUPERATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE CORPI CAVI	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di corpi cavi</i>	PET	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)
4	POLIETILENE TEREFTALATO RECUPERATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di lastre e foglie</i>	PET	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)

	LASTRE E FOGLIE				
5	POLIETILENTE REFTALATO RECUPERATO (R PET) PER DEPOLIMERIZZAZIONE	<i>il prodotto è destinato al riciclo chimico per depolimerizzazione</i>	<i>materie plastiche provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
6	POLIETILENTE REFTALATO RECUPERATO (R PET) PER DIVERSE TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per essere trasformato nelle varie forme e/o produrre manufatti tramite estrusione, stampaggio e/o altre tecnologie di trasformazione</i>	<i>materie plastiche provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
7	POLIPROPILENE RECUPERATO (R PP)	<i>il prodotto è destinato a: - Stampaggio ad iniezione - estrusione</i>	<i>polipropilene</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
8	POLIVINILCLORURO (R PVC) PER IMPIEGHI DIVERSI	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per usi Generali</i>	<i>PVC</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
9	POLIVINILCLORURO PLASTIFICATO (R PVC-P) PER IMPIEGHI DIVERSI	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la realizzazione dei seguenti manufatti: - Stampati ad iniezione - Estrusi - calandrati</i>	<i>PVC-P</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>

10	POLISTIRENE RECUPERATO (R PS)	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per impieghi diversi in base alla tipologia di riferimento. Il granulo di polistirene omopolimero "cristallo" (R PS) è utilizzato per: - Stampaggio ed estrusione. Il granulo di polistirene antiurto (R PS-HI) viene utilizzato per: - Stampaggio ed estrusione. Le miscele di polistirene (R PS-MIX) vengono designate per: - Processi di trasformazione (estrusione e stampaggio), compound/ produzione di prodotti sintetici</i>	PS	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)
11	R-PMIX-SRA	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per impiego in processi metallurgici e siderurgici, per una o più delle seguenti funzioni: - Come agente riducente e/o schiumogeno - Come agente protettivo degli elementi da preservare durante il processo fusorio - Come vettore di reagenti nelle reazioni di ossidoriduzione - Per la produzione delle miscele tipicamente utilizzate per l'apporto di carbonio e idrogeno al processo (per esempio coke)</i>	Miscele di materie plastiche eterogenee	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)

- B) Il mercato cui la sostanza/oggetto recuperato è destinato è il settore della lavorazione dei materiali plastici. Esistono listini nazionali ed internazionali della plastica recuperata a dimostrazione dell'esistenza di un mercato della plastica riciclata.
- C) La conformità del prodotto a *standard tecnici*, viene definita dalla seguente normativa tecnica di riferimento (con le specifiche riportate nelle schede di ogni polimero prodotto che il gestore ha indicato nella documentazione "Allegato RS 7.1 - Relazione su prodotti Eow - Appendice di dicembre 2022" prot. Arpae n. 213230 del 29/12/2022):

1. POLIETILENE RECUPERATO (R PE): UNI 10667-02:2010

2. POLIETILENTEREFTALATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE DI FIBRE: *UNI 10667-07:2011*
3. POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE CORPI CAVI: *UNI 10667-08:2011*
4. POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE LASTRE E FOGLIE: *UNI 10667-09:2011*
5. POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) PER DEPOLIMERIZZAZIONE: *UNI 10667-15:2021*
6. POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) PER DIVERSE TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE: *UNI 10667-19:2021*
7. POLIPROPILENE RECUPERATO (R PP): *UNI 10667-03:2011*
8. POLIVINILCLORURO (R PVC) PER IMPIEGHI DIVERSI: *UNI 10667-04:2011*
9. POLIVINILCLORURO PLASTIFICATO (R PVC-P) PER IMPIEGHI DIVERSI: *UNI 10667-05:2012*
10. POLISTIRENE RECUPERATO (R PS): *UNI 10667-10:2021*
11. R-PMIX-SRA: *UNI 10667-17:2021*

Per quanto riguarda la conformità dei prodotti a *standard ambientali*: i prodotti non sono destinati ad un utilizzo diretto come oggetti finiti, bensì alla produzione di contenitori in materiale plastico mediante processi termochimici. L'EoW è quindi destinato alla produzione di manufatti in plastica e non all'utilizzo diretto nell'ambiente, come ad es. riempimenti. I prodotti non devono quindi rispettare standard ambientali, ma solo standard tecnici come definiti dalla norma tecnica di riferimento.

- D) Si valuta positivamente l'utilizzo di plastiche riciclate per la realizzazione di ulteriori manufatti nell'ambito degli obiettivi individuati dai piani di azione dell'economia Circolare della Commissione Europea.

Il gestore riporta che *“I monomeri costituenti i polimeri che costituiscono l'EoW sono stati registrati, pertanto Aliplast, come riciclatore UE è esentata, ai sensi dell'art. 2, comma 7 (d) del Regolamento 1907/2006 (REACH), dall'obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche costituenti i polimeri recuperati. Aliplast non fa uso di preparati (master e coadiuvanti tecnologici) contenenti sostanze comprese nell'elenco “Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation” in quantità maggiori dello 0.1% in peso per le quali scattano gli obblighi di cui all'articolo 33 del Regolamento Reach”.*

La Ditta deve mantenere presso l'impianto la documentazione aggiornata ai fini delle verifiche che potranno essere svolte dagli enti competenti.

Si precisa che *non si tratta* di una attività sperimentale.

- CRITERI -

- A) Ai fini dell'utilizzo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato, i rifiuti ammessi a tale processo sono quelli previsti ai punti 6.1 e 6.2 del DM 05/02/98.

Per i rifiuti codici EER 150105 “imballaggi compositi” e EER 150106 “imballaggi in materiali misti”, non previsti dai punti sopracitati del DM 05/02/98, il proponente ha individuato:

- la provenienza: industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, raccolta differenziata da urbani / industriali
- le caratteristiche merceologiche: imballaggi da Rifiuti Urbani / Speciali di natura mista in quanto appunto compositi – ad es. poliaccoppiati – o frutto di una raccolta in cui sono stati gestiti insieme materiali di diversa natura, comunque riconducibili ad imballaggi. In conformità alla norma UNI 10667.07:2011 sono ammessi contenitori per liquidi in polietilentereftalato post-consumo
- la presenza presso l'impianto di una linea idonea per il trattamento di rifiuti eterogenei (presenza della Sezione 10 nella quale avverrà la selezione dei polimeri e la rimozione degli elementi indesiderati).

Controllo documentale e visivo dei rifiuti in ingresso

Tutti i rifiuti conferiti presso l'impianto sono sottoposti, prima del conferimento, ad una procedura di controllo atta a verificare la corrispondenza delle caratteristiche del materiale al trattamento che subirà in impianto e la conformità documentale previa acquisizione della scheda di attribuzione del codice EER inviata dal produttore. L'automezzo in ingresso all'impianto viene inviato alla pesa per la determinazione della quantità di materiale conferito; l'Ufficio Accettazione verifica, prima di consentire lo scarico, la documentazione di movimentazione dei rifiuti e, in caso di esito positivo, ne autorizza l'inoltro allo scarico. Il controllo documentale consiste sostanzialmente nella verifica della documentazione di accompagnamento del rifiuto, nell'accertamento dell'esistenza dell'accordo con il fornitore e nella verifica della possibilità di conferimento. Una volta ritenuto idoneo lo scarico in impianto, l'automezzo, a seconda della tipologia di rifiuto trasportato, procederà verso le apposite baie presenti nell'area di stoccaggio dove un addetto controlla visivamente che il materiale conferito corrisponda a quanto dichiarato sul formulario. In fase di scarico di ciascun mezzo l'operatore di impianto addetto al controllo del materiale conferito provvede a tracciare i dati acquisiti dal gestionale della pesa in fase di accettazione in ingresso (data del conferimento, dati del conferitore, codice EER e descrizione del rifiuto, peso del rifiuto conferito, dati del trasportatore, ecc.). Eventuali criticità e non conformità rilevate in fase di scarico sul materiale conferito vengono registrate a sistema e, se necessario, viene attivata la procedura per il respingimento totale o parziale del carico.

Controllo analitico

I rifiuti in ingresso saranno oggetto di controllo secondo il seguente piano analitico. Qualora rispondenti ai criteri di accettabilità, i rifiuti detenuti in R13 potranno essere avviati all'operazione di recupero R3.

Requisiti rifiuti in ingresso al trattamento				
Parametro	UdM	Valore Limite	Norma	Frequenza controllo
Verifica rispondenza EER rifiuto a quelli autorizzati	-	-	D.Lgs. 152/06	Ad ogni ingresso

Scheda di caratterizzazione e non pericolosità del rifiuto fornita dal produttore	-	-	D.Lgs. 152/06	Prima del primo conferimento, annuale per i primi 3 anni di esercizio e successivamente biennale per ogni omologa
Per i rifiuti EER 070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203 (DM 05/02/98, Suball. 1 punto 6.2) Per i rifiuti EER 150105, 150106				Prima del primo conferimento, annuale per i primi 3 anni di esercizio e successivamente biennale per ogni omologa
Contenuto Cd	% in massa	< 1,3 %	DM 05/02/98, Suball. 1 punto 6.2	
Contenuto KOH	% in massa	< 0,3 %	DM 05/02/98, Suball. 1 punto 6.2	
Contenuto Pb	% in massa	< 3 %	DM 05/02/98, Suball. 1 punto 6.2	

B) L'attività di recupero consiste in:

- **Sezione 96 – Area Stoccaggio Rifiuti in ingresso**, in cui i rifiuti plastici sono ricevuti in balle/contenitori. I rifiuti sono segregati in base alla loro tipologia in apposite baie, segregate ed identificate in base al codice rifiuto
- **Sezione 10 – Selezione Polimeri**, dedicata al trattamento del rifiuto plastico eterogeneo e alla selezione di quest'ultimo per tipologia di polimero in modo automatico ed altamente efficiente. È previsto l'utilizzo di Selezione Ottica Automatica. La sezione comprende: - Triturazione primaria - Rimozione metalli - Rimozione fini e vagliatura - Rimozione film e leggeri - Selezione ottica automatica - Macinazione - Selezione fini
- **Sezione 20 – Macinazione Omogeneo**, costituita da tre linee di Macinazione e Lavaggio di rifiuto plastico omogeneo di tipo post-consumo o post-industriale che non richiede selezione ottica
- **Sezione 30 - Lavaggio dei polimeri**, costituita da due linee dedicate a lavaggio, flottazione e asciugatura delle scaglie di polimero provenienti dalla Sez. 10
- **Sezione 40 - Selezione Scaglie**, dedicata alla separazione automatica dei polimeri in scaglie per affinamento della purezza e/o per la selezione di un colore specifico dei singoli polimeri selezionati, trattati e lavati nelle precedenti sezioni 20 e 30, in funzione delle esigenze del mercato. La sezione è composta da tre linee in parallelo, ognuna comprendente: - Pulizia Scaglie con rimozione fini e leggeri - Selezione ottica delle scaglie per polimero e/o colore
- **Sezione 60 - Estrusione e Compounding**, permette la rigenerazione e il compounding del materiale plastico riciclato, macinato in scaglie nelle Sezioni a monte, e la sua trasformazione in granuli di dimensioni e colori omogenei da vendere alle aziende che li utilizzano per la realizzazione di prodotti finiti per l'utente finale. Comprende 3 linee di estrusione

- **Sezione 95 – Area Stoccaggio Prodotti**, in cui posizionare tutti i prodotti in scaglie e in granuli che cessano la qualifica di rifiuto.

Tutto il sistema è altamente automatizzato ed opera mediante selettori ottici e fisici. Tutto il processo viene monitorato mediante PLC. Non è prevista l'esecuzione di indagini analitiche intermedie, che verranno effettuate solamente sul prodotto finito.

Macchinari utilizzati: Mulini e trituratori, Selettori fisici, Selettori ottici, Estrusore

- C) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalla specifica norma UNI 10667 di riferimento di cui al punto C) delle CONDIZIONI, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti (*“Allegato RS 7.1 - Relazione su prodotti Eow - Appendice di dicembre 2022”* prot. Arpae n. 213230 del 29/12/2022).
- D) Devono essere inviate ad Arpae le procedure inerenti il Sistema di gestione di cui alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, EuCertPlast prima della messa in esercizio dell'impianto.

Il Sistema di gestione contiene i seguenti elementi:

- Omologa del rifiuto
 - Verifica ed accettabilità dei rifiuti in ingresso
 - Verifica delle specifiche tecnico - prestazionali del materiale in uscita per lotti
 - Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi
 - Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW
 - Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti
 - Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita
- E) Per la Dichiarazione di Conformità, la Ditta deve fare riferimento all'Allegato Dichiarazione di Conformità, parte integrante della presente Autorizzazione.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:		Data:	
--	--	-------	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____		
Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

1. il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW* _____ consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
2. tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della Det _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione adottato dal produttore.
3. L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

*Denominazione prodotto EoW: R PE; R PET in scaglia per produzione fibre; R PET in scaglia per produzione corpi cavi; R PET in scaglia per produzione di lastre e fogli; R PET per depolimerizzazione; R PET per diverse tecnologie di trasformazione; R PP; R PVC per impieghi diversi; R PVC-P per usi generali; R PS: - Per stampaggio - Per estrusione; R PS-HI: - Per stampaggio - Per estrusione; R PS-MIX: - Per processi di trasformazione (estrusione e stampaggio), compound/produzione di prodotti stirenici; R-PMIX-SRA

_____ li _____

(Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

ALLEGATO ARIA

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV), intende realizzare in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena, un nuovo impianto per il recupero di rifiuti plastici non pericolosi per la produzione di materiale granulare avente la qualifica di EoW, di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.

L'impianto è progettato per processare a regime 30.000 ton/anno di rifiuto plastico, sia omogeneo che eterogeneo, tra cui polietilene ad alta densità (HDPE), polipropilene (PP), poliolefine miste e altre tipologie di rifiuti plastici con produzione di 26.580 tonn/anno di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste-EoW) (resa del 90%). L'impianto sarà funzionante a ciclo continuo: 320 giorni/anno per 24 ore/giorno (3 turni giornalieri da 8 ore ciascuno).

I rifiuti in ingresso al processo di recupero sono caratterizzati da un ampio spettro di tipologie ed includono i rifiuti industriali pre-consumo, i rifiuti industriali post-consumo ed i rifiuti urbani post-consumo, provenienti da centri di selezione, con esclusione del rifiuto urbano derivante direttamente da raccolta differenziata.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica, risulta:

- la installazione dei punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7;
- la presenza di:
 - n. 1 sorgente areale costituita dallo stoccaggio del rifiuto plastico in ingresso;
 - n. 19 sorgenti areali (ED1-ED19) costituite dalle vasche/serbatoi dell'impianto chimico-fisico e del sistema di trattamento fanghi;
- sono inoltre presenti attività a inquinamento scarsamente rilevante:
 - laboratorio: E9;
 - caldaia a gas metano per produzione di acqua calda: E8 (PTN 120 kWt).

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione in merito alle emissioni in atmosfera trasmessa con l'istanza presentata in data 03/06/2022 per ottenere l'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 e le relative integrazioni pervenute ad Arpae SAC di Modena il 29/12/2022 e il 18/05/2023;

DATO ATTO CHE la Conferenza dei servizi si è riunita in data 08/09/2022, 15/06/2023 e 23/08/2023;

VISTI i pareri espressi all'interno della conferenza dei servizi e visto il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi dai quali emergono le seguenti considerazioni:

L'impianto di abbattimento preposto all'emissione E3 "Linea 3 (estrusione, degasaggio, essiccazione granuli)" è costituito da un abbattitore ad umido Venturi con soluzione acida e da un impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio in colonna unica con il primo stadio acido per acido solforico ed il secondo stadio basico-ossidativo con soluzione basica per sodio idrossido e soluzione ossidante di ipoclorito di sodio. Ogni singola sezione dell'impianto non presenta per tutti i parametri di funzionamento, caratteristiche tecniche rispondenti al capitolo 3 della Det. n. 4606/1999 della RER per l'abbattimento delle sostanze organiche ed odorigene, in particolare l'abbattitore ad umido Venturi presenta una bassa velocità di attraversamento e l'impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio presenta una velocità di attraversamento dell'aria da depurare piuttosto bassa. Considerato che l'abbattitore ad umido Venturi è un sistema di preabbattimento e l'impianto di assorbimento è a doppio stadio, l'intera catena depurativa, nel suo insieme, può essere considerata idonea prevedendo specifiche prescrizioni sulla funzionalità di ogni singola sezione.

La stima dell'impatto odorigeno atteso nella configurazione impiantistica finale è stata condotta mediante valutazione modellistica in conformità alle indicazioni riportate nelle Linee Guida 35/DT di ARPAE Emilia-Romagna. Le valutazioni sono state svolte con il modello lagrangiano a puff Calpuff e prendendo a riferimento un biennio meteorologico (2019-2020), rappresentativo dell'area indagata.

Il dominio di calcolo nel quale è svolta la simulazione consiste in un'area di circa 8 km x 8 km, con la Ditta collocata al centro e nel quale sono stati individuati 9 ricettori.

Le potenziali sorgenti odorigene sono rappresentate da:

- o n. 1 emissione convogliata E3 della linea 3;
- o n. 1 sorgente areale costituita dallo stoccaggio del rifiuto plastico in ingresso;
- o n. 19 sorgenti areali (ED1-ED19) costituite dalle vasche/serbatoi dell'impianto chimico-fisico e del sistema di trattamento fanghi.

La valutazione modellistica restituisce, per tutti i ricettori sensibili, il rispetto dei valori previsti nei criteri di accettabilità definiti dalla LG 35/DT di Arpae, pertanto l'analisi conclude che l'impatto odorigeno sull'area di studio è limitato, risulta accettabile e di conseguenza considera l'impatto non significativo.

E' pur vero tuttavia che in alcuni periodi dell'anno, presumibilmente nel periodo autunno/inverno ed in orari serali/notturni o nelle prime ore del mattino, non è possibile escludere l'assenza di possibile disturbo olfattivo, in quanto si possono presentare concentrazioni orarie di picco maggiori di $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$; a questo proposito si ricorda che il valore di $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ (in corrispondenza del quale il 50% della popolazione percepisce l'odore) viene assunto come riferimento al di sotto del quale si ha una ragionevole garanzia di assenza di disturbo olfattivo. Non è possibile escludere l'assenza di questa tipologia di disturbo se si considera inoltre che il contesto in cui si insedierà l'impianto vede la presenza di abitazioni residenziali a poche centinaia di metri ed attualmente non sono presenti criticità rispetto al disturbo olfattivo.

In considerazione delle valutazioni fin qui riportate, con riferimento alle sorgenti odorigene, la conferenza dei Servizi ha definito gli specifici valori limite e prescrizioni ai fini dell'esercizio dell'impianto, come riportati nel paragrafo prescrizioni.

La conferenza dei servizi ha definito il limite di 5 mg/Nmc per tutte le emissioni di polveri, (anziché i limiti più elevati proposti dall'impresa), ai fini del contenimento dei relativi flussi di massa.

La conferenza dei servizi ha definito il limite di 5 mg/Nmc per i Composti Organici Volatili, in quanto il limite di 20 mg/Nmc proposto dalla Ditta, pur se ritenuto appropriato in relazione alla fase di estrusione, non tiene conto del fatto che l'emissione E3 capta anche le arie generate dagli essiccatori diluendo, di fatto, la quota derivante dall'estrusione da 3950 a 23950 Nmc/h; considerate inoltre le problematiche olfattive che potranno derivare dall'emissione E3, la riduzione della quantità di COV emessi comporterà verosimilmente anche la riduzione dell'emissione di sostanze odorigene.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni" e denominate come sotto riportato.

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E1	Linea 1 (Granulatore, vagli, separatori, selettori ottici, mulini, scarico sacconi, ecc...)	47500	25	24	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali
E2	Linea 2 (Granulatore, triturator separatori, scarico sacconi)	52200	25	24	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali
E3	Linea 3 (estrusione, degassaggio, essiccazione granuli)	23950	25	24	Polveri	5	Abbattitore ad umido Venturi+impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio in unica colonna	Semestrali
					COV (come COT)	5		
					Concentrazioni di	$1500^* \text{ ou}_E/\text{m}^3$		

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
					odore			
E4	Silos di accumulo Sezione 10 e stazioni caricamento sacconi sezioni 10, 20, 30	8000	15	-	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali
E5	Stazioni caricamento sacconi sezioni 20, 30, 40	8000	15	-	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali
E6	Silos di accumulo intermedio linea 3 e selezione scaglie sezione 40	2000	15	24	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali
E7	Silos della sezione 60 (Dosaggio polimeri Linee 1, 2, 3 e linea Deodorizzazione granuli)	8000	15	-	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali

* questo valore è da intendersi come “valore obiettivo”, da verificare in concomitanza alla misura del COT ed in corrispondenza di eventuali picchi di COT.

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. Il valore di 1500 ou_e/m³ sulle unità odorimetriche alla E3 è da intendere come “valore obiettivo” e non come “valore limite di emissione”, da verificare in concomitanza alla misura del COT ed in corrispondenza di eventuali picchi di questo parametro (COT). Il superamento di tale “valore obiettivo” in uno degli autocontrolli periodici del Gestore, dovrà essere comunicato ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data del campionamento, dovrà inoltre essere accompagnato da una relazione tecnica descrittiva delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi attuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.
4. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
5. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**
In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata

(PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

6. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE."**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

7. Prescrizioni relative agli autocontrolli- Emissioni odorigene

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

Nei primi 12 mesi di funzionamento a regime dell'impianto, dovranno essere eseguite con cadenza trimestrale (4 campagne di analisi) le seguenti determinazioni:

- sulle 19 sorgenti areali (ED1-ED19), costituite dalle vasche/serbatoi dell'impianto chimico-fisico e del sistema di trattamento fanghi, determinazione delle Unità Odorimetriche;

Sorg.	Descrizione	Superficie emissiva (m ²) [1]	Altezza di emissione rispetto al suolo (m) [2]	Conc. di odore (OU _E /mc) [3]	Velocità di uscita (m/s) [4]	Temp. di uscita (°C) [5]	Portata specifica di odore (OU _E /m ² /s) [6]	Sigma zeta iniziale [7]
ED1	Filtrazione - grigliatura fine (250 mm) - 82-Y11	1.50	1.5	100	0	14.8	1.4	0.7
ED2	Sedimentazione primaria acque calde - 82-D11 A	6.61	6.1	100	0	14.8	1.4	2.8
ED3	Sedimentazione primaria acque calde - 82-D11 B	6.61	6.1	100	0	14.8	1.4	2.8
ED4	Serbatoio di accumulo - 82-D12	12.57	4.3	100	0	14.8	1.4	2.0
ED5	Regolazione pH/coagulazione acque calde - 82-D13	2.25	2.3	100	0	14.8	1.4	1.1
ED6	Flocculazione acque calde - 82-D14	9.00	3.2	100	0	14.8	1.4	1.5
ED7	Sedimentazione secondaria acque calde (chiarificatore lamellare) - 82-D15	6.16	8.4	100	0	14.8	1.4	3.9
ED8	Filtrazione - grigliatura fine (250 mm) - 82-Y12	1.50	1.5	100	0	14.8	1.4	0.7
ED9	Filtrazione - grigliatura fine (250 mm) - 82-Y13	1.50	1.5	100	0	14.8	1.4	0.7
ED10	Sedimentazione primaria acque fredde - 82-D16 A	8.55	6.1	100	0	14.8	1.4	2.8
ED11	Sedimentazione primaria acque fredde - 82-D16 B	8.55	6.1	100	0	14.8	1.4	2.8
ED12	Serbatoio di miscelazione - 82-D17	12.57	6.4	100	0	14.8	1.4	3.0
ED13	Regolazione pH/coagulazione - 82-D18	9.00	3.1	100	0	14.8	1.4	1.4
ED14	Flocculazione - 82-D19	18.00	4.4	100	0	14.8	1.4	2.0
ED15	Flottatore ad aria disciolta (DAF) - 82-D101 A	13.20	4	100	0	14.8	1.4	1.9
ED16	Flottatore ad aria disciolta (DAF) - 82-D101 B	13.20	4	100	0	14.8	1.4	1.9
ED17	Serbatoio acque chiarificate - 82-D110	10.24	4.9	100	0	14.8	1.4	2.3
ED18	Serbatoio accumulo fanghi - 83-D11	7.07	4.5	100	0	14.8	1.4	2.1
ED19	Bacino acqua filtrata - 83-A13	2.25	1.6	100	0	14.8	1.4	0.7

- sulla sorgente areale costituita dallo stoccaggio del rifiuto plastico in ingresso, determinazione delle Unità Odorimetriche in almeno 4 punti diversi, omogeneamente distribuiti sull'area di stoccaggio;

Sorg.	Superficie emissiva (m ²) [1]	Altezza di emissione rispetto al suolo (m) [2]	Conc. di odore (OU _E /mc) [3]	Velocità di uscita (m/s) [4]	Temp. di uscita (°C) [5]	Portata specifica di odore (OU _E /m ² /s) [6]	Sigma zeta iniziale [7]
Stoccaggio ingresso	378	1.5	180	0	14.8	2.5	0.7

- sull'emissione E3 "Linea 3 (estrusione, degasaggio, essiccazione granuli)", determinazione di portata, Unità Odorimetriche, COT (UNI EN 12619) e SOV caratterizzazione chimica (UNI EN 13649); contestualmente dovrà essere determinata la concentrazione di odore anche a monte dell'abbattitore ad umido Venturi.

I referti analitici devono essere trasmessi ad Arpae entro 60 giorni dall'effettuazione di ciascun campionamento, accompagnati da una descrizione dettagliata delle modalità del campionamento medesimo.

A conclusione dei 12 mesi di monitoraggio, i risultati dei controlli della concentrazione di odore devono essere accompagnati da apposita relazione tecnica riassuntiva di tutto il monitoraggio dell'anno, in cui vengano riportate le concentrazioni di odore (ou_E/m³) ed il flusso di odore (ou_E/s). Tale relazione ha lo scopo di attestare l'adeguatezza dei dispositivi di deodorizzazione installati e confermare tutte le condizioni e le stime della valutazione modellistica di diffusione delle sostanze odorigene di cui al procedimento di screening; in caso di mancato rispetto, il Gestore dovrà comunicare quali interventi di mitigazione intende adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impianistiche e/o gestionali adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, nonché dei riscontri delle attività di vigilanza degli organi di controllo o qualora dovessero emergere problematiche, l'Autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene anche rivedendo il valore obiettivo assegnato.

8. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

L'impianto di abbattimento preposto all'emissione E3 "Linea 3 (Estrusione, degasaggio, essiccazione granuli)" deve essere dotato dei seguenti sistemi di controllo sul funzionamento:

- registrazione in continuo del ΔP dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio;
- registrazione in continuo del pH della soluzione di ricircolo:
 - nell'abbattitore ad umido Venturi;
 - nel primo stadio (acido) dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento;
 - nel secondo stadio (basico-ossidativo) dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento;
- registrazione in continuo del potenziale redox della soluzione di ricircolo nel secondo stadio (basico-ossidativo) dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento;
- contatore volumetrico e rilevatore istantaneo della portata (o del volume) della soluzione di ricircolo nel Venturi, della soluzione di ricircolo nel primo stadio dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento e della soluzione di ricircolo nel secondo stadio dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento.

Con riferimento agli impianti funzionanti a ciclo continuo, i sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

10. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di

stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti uguali in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

12. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali e di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

Aliplast Spa ha in progetto di realizzare un nuovo stabilimento di recupero plastiche in Comune di Modena. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di recupero meccanico di rifiuti plastici rigidi (30.000 ton/anno) per produrre materiale che cessi la qualifica di rifiuto per essere utilizzato in applicazioni ad alto valore aggiunto nel mercato dei prodotti in plastica.

L'impianto sarà localizzato in Via Cavazza 45 su una superficie totale di circa 22.502 mq.

Dal punto di vista idraulico, i flussi di acque reflue prodotte dallo stabilimento sono riconducibili alle acque reflue industriali, di prima pioggia, meteoriche e alle acque reflue domestiche da servizi igienici.

La superficie soggetta a "prima pioggia" è uguale a: 5492 mq (viabilità) + 2830 mq (piazzale 95) = 8322 mq.

Lo scarico della prima pioggia è sottoposto ai limiti previsti dalla DGR 286/05 ovvero la Tab 3 del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in fognatura. E' prevista in progetto una laminazione in condotta pari a 718,9 mc che darà origine a uno scarico 23 l/sec. La vasca di laminazione sarà realizzata posando lungo la viabilità interna due file di tubazioni interrato del tipo scatolare in cls prefabbricate con sezione netta di 2,5 m x h 2,0 m per una lunghezza complessiva di 156 m. Per il deflusso delle acque meteoriche nella fase di cantiere la Ditta dichiara di predisporre un impianto temporaneo di decantazione di 74,1 mc con valore di portata massima in uscita di circa 35 l/se in pubblica fognatura.

I flussi di acque reflue industriali prodotte dall'impianto, previo trattamento in apposita sezione, sono scaricate nella fognatura per avvio al depuratore del gestore del S.I.I. HERA SPA.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in 3 degrassatori e 3 fosse Imhoff, dimensionati per 5 abitanti equivalenti, sono scaricate in fognatura presso il punto S1 tramite la rete di scarico delle acque di prima pioggia.
- b) Le acque meteoriche di dilavamento tetti vengono recapitate ad una vasca di laminazione prima di essere scaricate nella fognatura recapitante al Depuratore HERA S.p.A. presso il punto S2. Le acque meteoriche di dilavamento di strade e piazzali sono raccolte tramite condotta dedicata e confluiscono in due vasche di prima pioggia adeguatamente dimensionate (18,7 mc e 32,2 mc) poi scaricate presso il punto S1 nella fognatura per avvio a trattamento presso il depuratore HERA S.p.A.. Le precipitazioni eccedenti i 5 mm vengono deviate verso la rete delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture.
- c) Le acque classificate come acque reflue industriali, previo trattamento chimico fisico nella sezione di trattamento acque reflue (unità 82), sono scaricate nella fognatura presso il punto S3 per avvio a trattamento presso il depuratore HERA S.p.A..

ISTRUTTORIA E PARERI

Il gestore della fognatura Hera S.p.A ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici", con prescrizioni (nota Prot. n. 30130 del 20/02/2023 e n. 32580 del 23/02/2023).

Con nota prot. n. 142947 del 21/08/2023, il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha prodotto il proprio parere di competenza, con prescrizioni.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore della Ditta Aliplast Spa è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali, di prima pioggia, meteoriche e domestiche nella pubblica fognatura del Comune di Modena, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà fornire a HERA spa il progetto esecutivo dell'impianto di trattamento degli scarichi industriali, che dovrà essere comprensivo di almeno uno schema planimetrico in scala e una relazione di dettaglio.

Fase di cantiere

2. Per tutta la durata del cantiere devono essere eseguiti trimestralmente, qualora le precipitazioni meteoriche lo consentano, autocontrolli sulle acque di dilavamento dei cumuli di ghiaia, sabbia, ecc..., ricercando i seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, e Idrocarburi Totali; i rapporti di prova devono essere trasmessi ad Arpae - SAC di Modena e al Presidio Territoriale di Modena, unitamente alla documentazione che attesti l'avvenuta pulizia della vasca lavaruoate e del fossato perimetrale.
3. Il fosso perimetrale deve essere sottoposto a pulizia almeno 1 volta al mese per asportare il materiale sedimentato.
4. Deve essere conservata presso l'azienda la documentazione attestante l'avvenuto svuotamento delle vasche a tenuta a servizio dei servizi igienici delle baracche.

Fase di esercizio

5. Le acque reflue industriali originate dal ciclo produttivo di recupero dei rifiuti in materiale plastico devono rispettare i limiti della **Tab.3 All.5 D.lgs. 152/06 eccetto i valori in deroga per i parametri COD [mg/l] ≤ 2000, BOD5 [mg/l] ≤ 1000, Tensioattivi [mg/l] ≤ 10, T [°C] <50 con rispetto di tali limiti.**
6. Il pozzetto di prelievo campioni deve essere realizzato immediatamente a valle dell'impianto chimico- fisico individuato nell'elaborato "Planimetria reti fognarie - Stato di progetto - Maggio 2022" e a monte del punto di innesto delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura, deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e da Hera, nonché deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo e ricevere unicamente gli scarichi industriali.
7. Le acque reflue industriali devono essere soggette, per il primo anno di funzionamento dell'impianto, a 4 autocontrolli annuali, con periodicità trimestrale e ricerca dei parametri pH, SST, BOD5, COD, Tensioattivi Totali, Ammoniacale, Nitrati, Solfati, Cloruri, Zinco, Cadmio, Nichel. Qualora i rapporti di prova confermassero il rispetto dei limiti autorizzati, la periodicità dell'autocontrollo passerà a semestrale. Oltre a ciò, i rapporti di prova devono pervenire ad Arpae-APA Centro entro 45 giorni dalla data del prelievo. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'azienda deve inviare una

relazione nella quale devono essere riportati i quantitativi dei rifiuti lavorati e delle End of Waste prodotte, il volume di acqua prelevata ad usi industriali avviata al trattamento di sanificazione, il volume delle acque riutilizzate e quello delle acque avviate al trattamento depurativo presso l'area di Via Cavazza.

8. La condotta adduttrice al depuratore civile di Modena nel tratto su cui Aliplast disporrà lo stoccaggio di materiale finito deve essere mantenuta ispezionabile h24, sia mantenendo libere le botole di ispezione fognaria, sia con la disponibilità all'eventuale spostamento del materiale che potrebbe essere depositato temporaneamente sulle stesse botole.
9. Le acque di prima pioggia, raccolte nelle due vasche dedicate e recapitate in pubblica fognatura, devono rispettare le concentrazioni limite riportate nella tab.3 dell'allegato n.5 al D.Lgs n.152/06 e suc.mod., per scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura.
10. Il pozzetto di prelievo campioni delle medesime deve essere posizionato immediatamente e valle delle vasche stesse. Lo svuotamento totale delle vasche deve inoltre avvenire nell'arco delle 48 -72 ore successive all'evento meteorico, così come previsto dalla DGR n.286/05, indipendentemente dal livello di riempimento delle stesse verificatosi a seguito dell'evento meteorico.
11. Durante il primo anno di attivazione dello scarico, qualora le precipitazioni meteoriche lo consentano, devono essere eseguiti 4 autocontrolli sulle acque di prima pioggia, ricercando i parametri citati al punto 7. I rapporti di prova devono pervenire ad Arpae-APA Centro entro 45 giorni dall'esecuzione del prelievo. Successivamente, qualora venisse confermato il rispetto dei limiti autorizzativi, la periodicità dell'autocontrollo passerà ad annuale.
12. Anche le acque di seconda pioggia devono essere soggette, per il primo anno di funzionamento dell'impianto, ad un controllo annuale con ricerca dei parametri di cui al punto 7. Successivamente la periodicità dell'autocontrollo passerà a biennale.
13. Gli allacciamenti e il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche devono essere conformi a quanto prescritto da HERA Spa quale ente gestore della pubblica fognatura.
14. Devono essere installati misuratori di portata di tipo elettromagnetico per la misurazione delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di laminazione, che verranno recapitati nella fognatura interna collegata al depuratore di HERA spa.
15. La Ditta deve provvedere alla periodica pulizia dei pozzetti, delle fosse biologiche e dei fanghi del depuratore tramite mezzo auto-spurgo e conferire a ditte autorizzate; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
16. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
17. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati oppure l'esecuzione di modifiche strutturali che determinano una diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione.
18. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Modena e ad Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
19. **Entro 30 giorni** dal rilascio della presente Autorizzazione, la Ditta deve sottoscrivere il contratto di scarico previsto dalla DGR 1480/10 con il gestore del S.i.i. Hera spa nel quale verranno definiti la frequenza ed il numero dei campionamenti di controllo e le loro modalità e stabilita la presentazione della dichiarazione annuale dei volumi di scarico.
20. La fornitura di acqua ad uso industriale in uscita dai trattamenti terziari del depuratore limitrofo di Modena deve essere valutata con Hera spa a valle di un necessario potenziamento dell'attuale sistema di trattamento con oneri a carico del richiedente.

Per quanto qui non specificato, occorre fare riferimento ai pareri di HERA spa di cui ai Prot. n. 30130 del 20/02/2023, n. 32580 del 23/02/2023 e n. 142947 del 21/08/2023.

ALLEGATO RUMORE

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV), intende realizzare in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena, un nuovo impianto per il recupero di rifiuti plastici rigidi (operazioni di recupero R13 e R3) avente potenzialità pari a 30.000 ton/anno, per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle norme Uniplast Uni 10667 e ss.mm. L'impianto sarà attivo 320 giorni/anno a ciclo continuo per 24 h/gg (3 turni giornalieri da 8 ore).

L'impianto si colloca all'interno del comparto Area2 di Hera, nella parte non utilizzata adiacente a via Cavazza e l'intera area è posta dalla classificazione acustica comunale vigente in classe V.

I ricettori più prossimi sono costituiti da aziende che svolgono prevalentemente attività in periodo diurno e da abitazioni poste sul lato opposto di via Cavazza in direzione est ed ovest; la zona, al di fuori della fascia oraria 8-18 dei giorni feriali, è caratterizzata da livelli di rumorosità ambientale compatibili con la classe III e II. Pertanto, nelle giornate festive, nei periodi tipicamente feriali e in periodo notturno, le abitazioni esistenti su via Cavazza (R10-R11-R12-R13 a ovest dell'impianto e R2-R3 a est) godono di un clima particolarmente favorevole alla quiete.

ISTRUTTORIA E PARERI

La valutazione previsionale dell'impatto acustico è stata effettuata utilizzando le informazioni restituite da misure brevi all'interno dell'area, allo scopo di dimensionare gli impianti esistenti, e dal monitoraggio acustico del Termovalorizzatore, per dimensionare il clima acustico presso i ricettori abitativi. In novembre 2022 è stata effettuata una nuova campagna di misure sui ricettori presenti a ovest su via Cavazza (R10 ed R12) allo scopo di dimensionare il rumore di fondo (rumore residuo), che in periodo notturno assume valori dell'ordine di 43 dBA e in periodo diurno di 49 dBA, in analogia con i rilievi di Arpae effettuati il 24 agosto 2022 e condivisi con l'azienda.

Relativamente al dimensionamento del livello di rumore di fondo presente nei giorni festivi e prefestivi, mancano i report di misura citati in merito alla stima previsionale calcolata e utilizzata nella valutazione.

La valutazione previsionale è stata svolta tramite una modellizzazione acustica in cui si dimensiona il valore emissivo dell'edificio (sorgenti interne, portoni e loro aperture) e degli impianti esterni; il traffico veicolare aggiunto successivamente viene dimensionato in 22 transiti al giorno.

L'impianto funzionerà in continuo 24 ore/giorno, 7 giorni alla settimana; il transito dei mezzi che accedono all'impianto è invece previsto dalle 8 alle 18.

Le sorgenti significative dell'impianto sono state identificate nell'edificio produttivo, negli impianti posti in esterno, nei camini, nell'apertura temporanea dei portoni in periodo diurno e notturno e nel traffico veicolare indotto.

Il capannone ha un'altezza di 14,1 m circa, con dimensioni in pianta di 61 m per 111,2 m; il volume complessivo interno conterrà tutti gli impianti produttivi ad esclusione della "Sezione di carico dei trituratori" e della "Sezione 60" che in ogni caso saranno compartimentate da setti murari.

L'edificio sarà realizzato con pannelli prefabbricati di 200 mm di spessore con RW pari a 46 dB.

Rispetto al progetto iniziale sono state inserite/implementate le barriere acustiche (in particolare sul margine ferroviario e sul lato di via Cavazza) e i setti murari esterni all'edificio nell'area ingresso e uscita prodotti, rispettivamente di 5 mt (lato ovest) e di 4 mt (lato est) di altezza.

Lungo il perimetro del capannone sono presenti portoni con caratteristiche di isolamento acustico RW di 20 dB, inferiore a quello della partizione muraria:

- lato ovest, quattro portoni di cui
 - due con dimensioni 4x4,3 m, che rimarranno sempre chiusi ad eccezione delle fasi di manutenzione e di operazioni straordinarie. In tali occasioni il trituratore sarà sempre fermo per questioni di sicurezza
 - uno di 4x4 m sempre chiuso, se non per operazioni di manutenzione occasionale
 - uno di 5x4 m che sarà aperto 30 minuti al giorno nell'intervallo 8-18
- lato est, sono presenti tre portoni di 4x4 m, per i quali si può considerare un'apertura per 10 minuti ogni ora nelle 24 ore (diurno/notturno)
- lato sud, un portone di 5X4 m con apertura massima prevista per un tempo di 15 min/giorno in periodo diurno tra le ore 8 e le ore 18
- lato nord, un portone di 5X4 m con apertura massima prevista per un tempo di 15 min/giorno in periodo diurno tra le ore 8 e le ore 18

In merito all'installazione impiantistica vengono distinte due configurazioni: una iniziale per avvio impianto (primi 3-5 anni) e una a medio e lungo termine. La Ditta dichiara che la valutazione previsionale è svolta considerando la configurazione a medio-lungo termine, simulando tutte le sorgenti sonore con funzionamento simultaneo ad esclusione delle apparecchiature di backup.

I risultati del modello mostrano, in facciata dei ricettori abitativi, valori di Leq coerenti con la III classe acustica. In merito al rispetto del limite di immissione differenziale in periodo notturno, la simulazione post operam, con tutti gli interventi di bonifica/silenziamento messi in atto, mostra presso i ricettori abitativi, livelli di rumore ambientale tali da non ritenere superato il limite di immissione differenziale in periodo diurno e notturno. Tali valori si attesterebbero tra i 40 e i 37 dBA presso R10-R11-R12-R13, tra i 40,3 e i 40,2 dBA presso R2-R3-R4, tra i 30 e i 36 dBA presso R5-R6-R7-R8-R9.

Il Comune esprime parere favorevole al rilascio del Nulla Osta acustico all'interno del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alle condizioni indicate dal Presidio Territoriale di Arpae (prot. n. 142947 del 21/08/2023).

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il funzionamento dell'attività in periodo notturno e festivo potrà essere consentito solo a seguito di riscontri fonometrici che mostrino l'attendibilità delle previsioni svolte presso i ricettori più impattati. Le misurazioni fonometriche dovranno essere effettuate con modalità da definirsi in accordo con ARPAE ST. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere comunicati agli organi competenti. L'ampliamento degli orari di attività/funzionamento impianti potrà avvenire solo a fronte di riscontri strumentali che mostrino il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
2. Poiché nelle partizioni murarie non appaiono contemplate le finestre disegnate sul prospetto lato ovest e lato est, in assenza di tale informazione tutte le finestre ed eventuali lucernari dovranno possedere RW non inferiori a 46 dB, e comunque dovranno essere mantenute chiuse durante l'attività o il funzionamento degli impianti.
3. Tutti i parametri (rumore, aerazione e illuminazione) dovranno rispettare contestualmente i limiti

previsti dalle normative di settore.

4. Le apparecchiature di backup nella configurazione impiantistica a “medio e lungo termine” dovranno avere solo funzione sostitutiva ed essere collocate in modo da non determinare emissioni acustiche superiori all'impianto sostituito.
5. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova valutazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.